



COMUNE DI BARDOLINO

P.ta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)

TEL. 0456210775 - TELEFAX 045621432

P.IVA 00345090237

Prot. n° 11408

Bardolino 12 Agosto 2008

Ordinanza n° 56

(mestieri girovaghi – accattonaggio – vendite occasionali)

IL SINDACO

CONSIDERATO che Bardolino è una località meta di numerosi turisti, italiani e stranieri che, oltre a frequentare i consueti itinerari, usufruiscono dei servizi offerti dai numerosi pubblici esercizi ed insediamenti di attività commerciali;

RILEVATO che, durante la stagione estiva, talvolta si nota la presenza di persone dedite all'accattonaggio e altre che esercitano, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi quali saltimbanchi, cantanti, suonatori, madonnari, pittori, mimi, tatuatori, truccatori, venditori o creatori ambulanti di palloncini, venditori ambulanti di fiori, frutta e di oggetti vari anche artigianali, infine soggetti che pretendono somme di denaro mendicando o assumendo atteggiamenti che provocano compassione e pena mostrando ed accentuando *handicap* fisici (spesso non reali) o dopo la richiesta di apposizione di firme contro lo spaccio o l'uso della droga, la vivisezione animale o quant'altro;

SENTITE le richieste d'intervento e le segnalazioni presentate dagli operatori commerciali e dalle associazioni di categoria, nonché da parte di numerosi cittadini e turisti di Bardolino spesso disturbati dall'atteggiamento insistente, indecoroso e spesso indecente tenuto dai soggetti in questione;

CONSTATATO che spesso la presenza di saltimbanchi, suonatori, cantanti ed improvvisati *artisti di strada*, in luoghi di notevole afflusso pedonale, tra cui le vie del centro storico di Bardolino, crea (complice la curiosità di numerose persone) intralcio alla circolazione anche pedonale;

TENUTO CONTO che, coloro che esercitano l'attività di saltimbanco, di suonatore o cantante, ovvero coloro che praticano l'accattonaggio o altro, rivolgono in prevalenza le loro richieste di denaro alle persone intente nelle consumazioni di alimenti e bevande sulla pubblica via, nei plateatici e all'interno dei locali dei numerosi esercizi pubblici del centro anche aggirandosi tra i tavoli e depositando sugli stessi oggetti vari al fine di poterli vendere;

TENUTO CONTO che spesso l'alto volume della musica e degli schiamazzi prodotti durante gli spettacoli provocano disturbo all'attività degli esercenti, alla tranquillità dei clienti e alla quiete pubblica;

RITENUTO, pertanto, di dover intervenire, con immediatezza, a garanzia del rispetto della quiete pubblica e dell'osservanza delle più elementari norme igieniche a tutela dei numerosi ospiti e della cittadinanza tutta;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 57 del 10/08/2004;

VISTI gli artt. 54 lett. "c" e 107 del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 (Nuovo Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale),

VISTI gli artt. n.75 e n.78 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bardolino;

ORDINA:

Con decorrenza immediata, il DIVIETO in tutto il territorio del Comune di Bardolino, di fermarsi ed intrattenersi in loco per effettuare senza il permesso dell'Autorità locale:

- lo svolgimento di qualunque attività di mestiere girovago come saltimbanco, cantante, suonatore, madonnaro, pittore, mimo, tatuatore, truccatore, creatore di treccine, creatore e venditore di palloncini;
- Il divieto di effettuare la vendita ambulante di prodotti vari, anche alimentari (patatine fritte, hot-dog, frittelle, zucchero filato, gelati, bibite varie ecc.), senza l'autorizzazione anche temporanea all'occupazione del suolo pubblico preventivamente rilasciata dall'autorità locale (Sindaco o funz. Resp.);
- Il divieto di effettuare musica, anche d'intrattenimento, nei pressi dei plateatici degli esercizi quali ristoranti, pizzerie, gelaterie, bar ecc; sarà, tuttavia, consentito l'utilizzo di un unico strumento musicale privo di amplificazione, esclusivamente all'interno dell'esercizio, impedendo il disturbo alla quiete pubblica e a condizione che l'intrattenimento sia commissionato dal titolare/gestore del locale e non venga effettuata la raccolta di offerte di denaro presso la clientela del locale o le persone di passaggio.

E', inoltre, vietata l'attività di:

- Venditore ambulante di fiori e frutta;
- Venditore ambulante di articoli vari, anche artigianali;

Infine è vietato:

- pretendere somme o chiedere offerte in denaro, anche dopo la richiesta di apposizione di firme contro lo spaccio o l'uso della droga, la vivisezione o quant'altro;
- E', in ogni caso, vietato l'accattonaggio, anche in forma passiva (assumendo atteggiamenti che provocano compassione e pena mostrando ed accentuando handicap fisici);

DISPONE:

- Qualora il soggetto interessato dalle disposizioni della presente ordinanza, risulti privo di autentici documenti personali di riconoscimento, dovrà fornirli personalmente all'ufficio competente nel più breve tempo possibile; a fideiussione di tale obbligo verrà trattenuta la merce posta in vendita o la strumentazione utilizzata dal/i soggetto/i da identificare.

- Alle Forze dell'ordine competenti e a quanti spetti, di effettuare gli opportuni controlli al fine di ottenere il rispetto della presente Ordinanza.

SANZIONI:

A norma dell'art.7/bis del D.Lgs.,267 del 18.08.2000 così come integrato dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n.3, applicata con le modalità previste dalla legge 689/81, i trasgressori saranno puniti con una sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 intendendo quindi che ogni singola violazione possa essere estinta dal trasgressore/obbligato in solido mediante il pagamento in misura ridotta della somma di **Euro 100,00 (Cento/00)**

Il Sindaco
Pietro Meschi